

# **STATUTO**

## **Associazione di promozione Sociale "Cuncordu"**

**Atto del Notaio Rossana Lenzi N° 701 Mod. 1 del 4 Agosto 2000  
Circolo riconosciuto dalla F.A.S.I. - Federazione Associazioni Sarde in Italia il 23 Marzo 2000**

### **COSTITUZIONE**

#### **ART. 1.**

A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana e degli articoli del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute, del Dlgs. 460/1997 della legge 383/2000, viene costituita l'associazione di Promozione Sociale che prende il nome di

**Circolo "CUNCORDU",**

**Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa,**

più semplicemente denominata "**ASSOCIAZIONE**" o "**CIRCOLO**";

con sede sociale e legale in Gattinara (VC), con sede in corso Valsesia 48,

L'Associazione è un Circolo senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica.

### **FINALITA'**

#### **ART. 2.**

L'Associazione è apartitica, democratica e si impegna a riunire i Sardi e gli amici dei Sardi per rinsaldare i vincoli di solidarietà e per tenere vivi i legami affettivi con la Sardegna, per concorrere alla tutela, al potenziamento ed alla propagazione dei valori sociali, morali, culturali, artistici ed economici dell'Isola Madre; per creare rapporti di amicizia e di collaborazione leale tra tutti i soci e terzi, nel perseguitamento dei fini comuni.

- Di organizzare manifestazioni a carattere culturale, sportivo, ambientale, didattico, ricreativo, morale, folcloristico-promozionali oltre che esposizioni, mostre, rassegne, conferenze, dibattiti, convegni, spettacoli, in accordo con la F.A.S.I. Nazionale.
- Di intensificare i rapporti con la Regione Sarda e con le Istituzioni locali, di stabilire e coltivare relazioni con Enti, Associazioni ed Organizzazioni nazionali ed estere, la cui cooperazione sia utile per il raggiungimento dei fini sociali.
- Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, L'Associazione potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti sul territorio.
- L'Associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.
- L'Associazione ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale: con le Istituzioni Pubbliche, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici ed ambientalistici;

partecipando così, e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo e della tutela dell'ambiente,

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In ogni caso è esclusa ogni finalità speculativa o lucrativa; pertanto in nessun caso, si farà luogo, anche in modo indiretto, a distribuzione o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

In particolare il Circolo si propone di:

- Formare con tutti i Sardi residenti nel territorio una sola famiglia, moralmente stretta intorno al simbolo "Cuncordu";
- Salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
- Promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici della Sardegna;
- Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna
- svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei sardi e della Sardegna.
- perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;

## CARATTERISTICHE

### ART. 3.

Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Il Circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione.

## I SOCI

### ART. 4.

Il numero di Soci è illimitato

Possono essere Soci del Circolo tutti quelli che ne condividono appieno le finalità e gli scopi.

I Soci, si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo;

- **Soci Ordinari:** sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali.  
Fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono i destinatari degli interventi della Legge regionale sarda sull'emigrazione [legge n°7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche].
- **Socio Onorario o Benemerito:** il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si sono distinti per particolari meriti nella Società o nei confronti del Circolo stesso, anche se iscritti ad altro Circolo.

## ART. 5.

La domanda d'ammissione al Circolo dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, e l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

La qualifica di Socio si perde per:

- a. decesso;
- b. mancato pagamento della quota sociale;
- c. espulsione o radiazione;
- d. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
- b. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, per due anni consecutivi.
- c. qualora in qualche modo arrechino danni morali e/o materiali al Circolo.

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato.

In caso di disaccordo con la decisione del Collegio del proprio Circolo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri della FASI.

## ART. 6.

I Soci Ordinari e Simpatizzanti hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo;
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo.
- fruire di ogni attività promossa dal Circolo;
- suggerire al Consiglio Direttivo eventuali iniziative che rientrino nei fini istituzionali;

I Soci Ordinari hanno diritto a:

- presenziare e/o intervenire alle Assemblee per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo salvo quanto stabilito per i Soci minori di età;
- discutere e approvare i rendiconti;

- partecipare alla elezione del Direttivo e degli altri Organi
- di potersi candidare per far parte dei medesimi Organi, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità indicate all'art. 11, punti "c" e "d".

## **ART. 7.**

Il Socio è tenuto:

- al pagamento annuale della quota sociale, nella misura e nei termini fissati dal Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.
- al rispetto dello Statuto e del regolamento interno;
- all'osservanza delle delibere degli organi sociali;
- al mantenimento di irreprerensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.
- la quota rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
- collaborare secondo le possibilità di ciascuno ed in aderenza alle direttive degli organi sociali al buon funzionamento del Circolo per il perseguimento dei propri scopi;
- partecipare alle assemblee e alle riunioni indette dalla Presidenza;
- non prendere, senza essere autorizzati, iniziative personali che impegnino il Circolo;
- offrire in tutte le circostanze prova di operosità, di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei sardi e degli amici dei sardi, nonché delle attività promosse dal Circolo stesso.

## **ART. 8.**

Il Socio che si macchi di colpe o che commetta azioni lesive dei principi ai quali "Cuncordu" si ispira o delle finalità che esso persegue viene sottoposto ad un equo procedimento disciplinare e sanzionatorio, con l'eventuale applicazione delle sanzioni di sospensione e/o allontanamento dal Circolo, con durata e di entità proporzionata all'infrazione, debitamente accertata dall'apposito collegio di garanzia (Probiviri).

Nei casi di particolare gravità o di recidività può essere espulso dall'Associazione

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 9.**

- L'Associazione si articola nei seguenti organi:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) Il Collegio dei Probiviri

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### ART. 10.

- L'Assemblea è composta da tutti i Soci, Fondatori e Ordinari, in regola con le quote sociali, e si radunerà di norma due volte all'anno.
- Ogni socio, indipendentemente dalla sua qualifica, ha diritto ad esprimere un voto. Non sono ammesse le deleghe.
- Nella seduta, l'Assemblea può approvare o disapprovare l'operato del Consiglio e, in quest'ultimo caso, indire nuove elezioni.
- L'Assemblea è competente ad eleggere il Comitato Direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, e Commissioni speciali. Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà + 1 degli eligendi.
- L'Assemblea è competente a promuovere la formazione delle linee programmatiche dell'Associazione, nell'ambito del presente Statuto.
- L'Assemblea è competente ad approvare o disapprovare il bilancio preventivo e consuntivo una volta all'anno.
- L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente su decisione del Comitato Direttivo in via ordinaria per la formulazione delle linee programmatiche generali e per l'approvazione del bilancio; in via straordinaria su richiesta motivata ai almeno 1/3 dell'Assemblea, o per iniziativa del Presidente.
- L'avviso di convocazione da inviarsi ai soci, almeno 7 (sette) giorni prima, mediante lettera e/o fax, deve contenere l'ordine del giorno dettagliato e, nel caso di proposta di modifiche statutarie deve contenere il richiamo degli articoli proposti per la modifica con l'indicazione del nuovo testo proposto.
- L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza del 50% più 1 (uno) dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida e delibera qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza semplice degli stessi.
- Di contro, per le modifiche statutarie, sono valide le decisioni pur che prese con la maggioranza del 50% più 1 (uno) dei Soci.
- Per questioni di carattere personale e per le nomine degli incarichi sociali, l'Assemblea decide con voto segreto.
- L'Assemblea è infine competente a stabilire le quote sociali.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### ART. 11.

- a. Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di 15 membri, compresi i rappresentanti dei Soci Ordinari "non Sardi";
- b. I Consiglieri eletti nomineranno al loro interno 1 Presidente, 2 Vice Presidenti, 1 Segretario e 1 Cassiere, con voto scritto e segreto, a maggioranza semplice per due mandati e all'unanimità per mandati successivi.

- c. Al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche rappresentative e amministrative, nelle candidature di tutti gli organismi dell'Associazione, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore a 1/3;
- d. Viene esclusa la compresenza tra parenti e affini, fino al 2° grado, all'interno di un Organo, e in più organismi di governo e di controllo, nonché tra la carica di membro del Collegio dei Proibiviri e altra carica sociale per condizioni di incompatibilità;
- e. Il Comitato Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni, ed ha facoltà di affidare incarichi direzionali con specifiche commissioni di lavoro;
- f. Qualsiasi Socio è eleggibile nel Comitato Direttivo;
- g. Il Comitato Direttivo delibera sul programma di attività dell'Associazione, nomina di volta in volta il Comitato di redazione, nell'ambito direttivo provvede alla formazione di Commissioni di studio sui temi specifici, organizza dibattiti, convegni e manifestazioni a carattere promozionale,in base alle indicazioni emerse dall'Assemblea nomina i Soci Onorari;
- h. Il Comitato Direttivo è unico competente per l'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi soci.
- i. Il Comitato Direttivo è eletto nell'Assemblea mediante preferenze che ciascun socio esprime;
- j. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza del 50% più 1 (uno) dei suoi componenti;
- k. Alle sue riunioni possono assistere tutti i Soci,salvo diversa disposizione del Comitato Direttivo.
- l. I membri del Comitato Direttivo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni fissate dal Presidente. Il consigliere, che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto con delibera del Comitato Direttivo;
- m. Il Consigliere dichiarato decaduto o comunque dimissionario o escluso dal Comitato Direttivo o dall'Associazione viene sostituito dal primo dei Consiglieri non eletti.

Compiti del Consiglio sono :

- a. eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il rendiconto annuale;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di nuovi Soci secondo criteri non discrezionali; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- f. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- g. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati;
- h. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- i. presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo

Ogni membro del consiglio che manchi per tre volte consecutive alle sedute dello stesso, senza fornire adeguata giustificazione preventiva, viene considerato decaduto dalla carica.

## IL PRESIDENTE

### ART. 12.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed inoltre rappresenta L'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati;

- convoca e presiede l'Assemblea Generale della stessa e le adunanze del Consiglio e del Direttivo
- convoca il Consiglio Direttivo e presiede le riunioni del Comitato stesso,
- ripartisce gli incarichi ai Consiglieri preposti ai vari rami dell'attività associativa;
- nomina - scegliendo anche tra i Soci - i responsabili della Biblioteca, di Corsi e iniziative specifiche, nonché un segretario personale;
- garantisce la continuazione delle attività,
- assume le obbligazioni verso terzi previa decisione del Comitato Direttivo e con responsabilità solidale dello stesso.
- Nel compimento di atti di straordinaria amministrazione ha un potere di firma congiunto a quella del Segretario.
- nomina, sentito il parere del Consiglio, i Soci Onorari.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### ART. 13.

L'Assemblea dei Soci nomina tra gli Associati tre Revisori dei Conti e un supplente.

- Uno dei membri esercita la funzione di Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è responsabile del controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.
- I Revisori dei Conti durano in carica tre anni.
- I Revisori saranno scelti fra i soci che abbiano competenza in materia amministrativa;
- Non possono assumere la carica di Revisore i componenti del Consiglio ed i Probiviri.
- Non può ricoprire la carica di Revisore un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

Spetta al Collegio dei Revisori:

- a. verificare periodicamente la contabilità dell'Associazione;
- b. esaminare il bilancio annuale ed accompagnarlo all'Assemblea con una relazione illustrativa.

## IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### ART. 14.

L'Assemblea dei Soci nomina tra gli Associati tre Probiviri effettivi e due supplenti, ai quali è demandata la soluzione delle controversie nascenti tra Soci e tra Soci e l'Associazione.

- Uno dei membri assume la funzione di Presidente.
- Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.
- I Probiviri saranno scelti fra persone che per prestigio o per doti di particolare equilibrio, o per età o incarichi ricoperti diano la massima fiducia.
- L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
- Adotta i provvedimenti delle norme e del regolamento.
- Alle sue riunioni non sono ammessi ad assistere altri Soci.
- Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado il Proboviro interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.
- Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato, dal Direttivo in carica, oppure, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.
- Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo.

## DIMISSIONI DEI SOCIO

### ART. 15.

Il Socio, una volta iscritto, non ha bisogno di rinnovare l'iscrizione all'Associazione. Perde la sua qualifica solo per dimissioni o per espulsione.

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.

In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al(i) subentrante(i) delle variazioni avvenute.

## PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

### ART. 16.

- Il patrimonio dell'Associazione per la realizzazione dei fini statutari è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b. dalle quote associative
  - c. dai finanziamenti e contributi previsti dalle leggi della Regione Sarda;
  - d. da contributi, donazioni, legati ed eredità, siano essi di enti, privati o altre istituzioni
  - e. dai proventi di attività, manifestazioni, mostre e promozioni.

### ART. 17.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e lasciti;

- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

**2.** Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della legge 383/2000.

**3.** I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse;

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## L'ESERCIZIO SOCIALE

### **ART. 18.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro il 28 febbraio successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## IL RENDICONTO

### **ART. 19.**

Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili.

## RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

### ART. 20.

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione i Vicepresidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

## MODIFICHE STATUTARIE

### ART. 21.

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea appositamente convocata; In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato o della Regione Sardegna è competente il Consiglio Direttivo.

## SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 22.

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata e con "il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, a fini di utilità sociali alla FASI, o a strutture sociali similari operanti nel settore dello sport, del tempo libero, della cultura e della ricreazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile ed a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.

## NORME TRANSITORIE

### ART. 23.

Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

## NORME DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE

### ART. 24.

La vita dell'Associazione si intende regolata dal presente statuto e dalle norme derivanti dalle deliberazioni prese dai Soci. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, fanno testo le Norme del Codice Civile, le Leggi sull'emigrazione emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e la consuetudine vigente tra buoni Sardi.

La spontanea e piena osservanza di tali consuetudini costituisce impegno d'onore per gli Associati.

**ART. 25.**

Viene fatto divieto di ripartire tra i Soci, anche in forma indiretta, le risorse derivanti da fondi regionali o di altri soggetti pubblici e privati, salvo si tratti di compensi per attività lavorativa, regolata da apposito contratto, in favore dell'Associazione/Federazione. Rientrano, comunque, nel divieto di ripartizione i compensi di qualsiasi natura corrisposti a parenti e affini entro il 2° grado, a coniugi o altre persone conviventi dei componenti gli organi direttivi (direttivo/revisori-sindaci/probiviri).

Gattinara, 20 gennaio 2007

# ALLEGATO 1

## SOCI FONDATORI:

- Deliperi Antonio

- Sechi Maurizio

- Deliperi Pietro Nicola

- Serra Giuseppe

- Deliperi Nicola

- Crasta Pietro

- Pasella Paolo

- Pasella Franco

- Crasta Gian Michele

- Cossu Riccardo

- Cosseddu Antonio

## ALLEGATO 2

### CARICHE dal 20 gennaio 2007

#### **DIRETTIVO**

Presidente.....Sechi Maurizio  
Vice presidente (vicario).....Crasta Piero  
Vice presidente .....Stangoni Francesco  
Segretario.....Orrù Marcello  
Tesoriere .....Serra Giuseppe

Consigliere\_1 .....Pasella Paolo  
Consigliere\_2 .....Camedda Efisio  
Consigliere\_3 .....Cosseddu Antonio

Consigliere\_ns1 .....Tarozzo Graziano  
Consigliere\_ns1 .....Tomaselli Paolo

#### **REVISORI DEI CONTI**

Presidente.....Di Maio Antonietta  
Revisore\_1 .....Scolari Daniela  
Revisore\_2 .....Falchi Barbara

#### **PROBIVIRI**

Presidente.....Orrù Francesco  
Probiviro\_1 .....Chiari Achille  
Probiviro\_2 .....Stangoni Mario  
Supplente\_1.....Sechi Clarissa  
Supplente\_2 .....Dadaglio Vincenzo

Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Luogo di residenza	Indirizzo	Firma
Sechi Maurizio					
Crasta Piero					
Stangoni Francesco					
Orrù Marcello					
Serra Giuseppe					
Pasella Paolo					
Cossettu Antonio					
Tarozzo Graziano					
Tomaselli Paolo					
Di Maio Antonietta					
Scolari Daniela					
Stangoni Mario					
Orrù Francesco					
Falchi Barbara					
Camedda Efisio					
Chiari Achille					
Sechi Clarissa					
Dadaglio Vincenzo					

Li, Gattinara 20-01-2007

*Comune di Gattinara**Autenticazione di sottoscrizione (art.21 DPR 445/2000)**Attesto che i Sigg.ri sopra elencati identificati mediante conoscenza personale  
hanno apposto la sottoscrizione che precede in mia presenza.*

Data 20-01-2007

*Il Segretario del Comune di Gattinara  
**Dr. Angelo Biundo***